

Linee Guida

Offerta Formativa e Programmazione della Didattica

Normativa nazionale e indicazioni di Ateneo per l'offerta formativa e la programmazione della didattica dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico



Documento elaborato da:

Prof.ssa Angela Di Baldassarre, Delegata di Ateneo alla Didattica

Dott.ssa Antonella Lucia Mazzoccone, Dirigente Area Didattica

Con la collaborazione del Dott. Livio Casoni, Responsabile Settore Programmazione e Coordinamento della Didattica

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 2

Sommario

PREMESSA.....	5
GLOSSARIO	6
ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	12
1. Istituzione e accreditamento iniziale.....	12
2. Accreditamento periodico	13
3. Modifica dell'Ordinamento didattico	14
4. Consultazione con le parti interessate e rapporto di riesame ciclico	15
5. Attivazione annuale dei corsi di studio.....	16
6. Disattivazione di un corso di studio	17
7. Corsi di studio interateneo	17
8. Tipologie dei corsi di studio in base alle modalità di erogazione della didattica	18
9. Corsi di studio internazionali	19
10. Corsi di studio professionalizzanti	20
11. Corsi di studio abilitanti	21
12. Corsi di studio interclasse	21
13. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU	22
14. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40/30 CFU	22
15. Docenti di riferimento e figure specialistiche	23
DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA.....	26
16. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico.....	26
17. Attività scelta autonoma e Altre attività – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico ..	28
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	30

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 3

18.	Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio	30
19.	Obblighi Formativi Aggiuntivi.....	31
20.	Didattica frontale e struttura delle attività formative	31
21.	Didattica integrativa	32
22.	Numero di esami e tipo di valutazione	32
23.	Numero minimo di CFU	33
24.	Attività formative erogate a distanza (modalità online o blended).	33
25.	Attività formative in lingua diversa dall'italiano.....	34
26.	Attività formative disponibili per gli studenti in scambio per mobilità	34
27.	Mutuazioni	34
28.	Modifiche della programmazione didattica	35
29.	Syllabus	35
30.	Prova finale nei corsi di laurea triennale	35
<i>SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI</i>		
<i>.....</i>		<i>37</i>
31.	Numero minimo di studenti per corso di studio.....	37
32.	Numero minimo di studenti per curriculum.....	37
33.	Numero minimo di studenti per le attività a scelta (TAF D).....	38
34.	Programmazione degli accessi.....	38
<i>LINK UTILI.....</i>		<i>39</i>

PREMESSA

Nelle pagine seguenti si farà riferimento, in generale, alle “strutture didattiche” per indicare le Scuole, i Dipartimenti, i Corsi di Studio e le relative segreterie didattiche quali attori primari della progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e chiamati, in quanto tali, ad operare in maniera coordinata tra loro assicurando un costante raffronto con il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) e con il “Settore programmazione e coordinamento della didattica” (SPCD) nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento.

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 5

GLOSSARIO

Attività formativa (AF)

Un'attività formativa rappresenta un insieme di pratiche didattiche strutturate e organizzate con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli studenti. Queste attività includono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tirocini, stage e progetti, nonché attività di studio individuale e di gruppo. Ogni attività formativa è progettata per contribuire al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal corso di studio, in linea con i risultati di apprendimento attesi (learning outcomes).

Le attività formative devono essere descritte specificando i contenuti, le modalità di svolgimento, i metodi di valutazione e il carico di lavoro espresso in crediti formativi universitari (CFU). L'ANVUR sottolinea l'importanza della coerenza tra gli obiettivi dell'attività formativa e i metodi di insegnamento e valutazione utilizzati, per assicurare un apprendimento efficace e di qualità. Le attività formative devono inoltre essere periodicamente monitorate e valutate per garantire il miglioramento continuo e l'adeguatezza alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)

L'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione. Infine, valuta l'efficacia e l'efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e innovazione.

Assicurazione della Qualità (AQ)

L'Assicurazione della Qualità è il processo con cui gli Atenei, attraverso i propri Organi di Governo e la definizione di obiettivi, azioni di monitoraggio e verifiche, realizzano la politica di qualità e il continuo miglioramento dell'offerta formativa, delle attività di ricerca e di terza missione. Il sistema di AQ italiano è basato sugli standard europei -ESG- ([Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area](#) 2015) definiti dall'ENQA (**European Association for Quality Assurance in Higher Education**) ed è articolato nei processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento definiti da ANVUR nelle [linee guida](#) del sistema AVA.

Ciclo di studi alla cui conclusione si ottiene un titolo di studio. In questo documento, il termine si applica ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

Comitato ordinatore (CO)

L'istituzione di un corso di studio, ovvero la sua "creazione", si avvia con la proposta del progetto

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 6

formativo da parte di una Struttura Didattica per il tramite di un Comitato Ordinatore. La proposta di istituzione viene presentata in Ateneo dai Dipartimenti e/o Scuole, ove presenti, per il tramite del Comitato Ordinatore costituito dai docenti a ciò appositamente designati dalla Giunta del Dipartimento e/o della Scuola.

Il Comitato è tenuto a produrre la documentazione prevista entro le scadenze definite dall'Ateneo seguendo le indicazioni e i modelli approvati e comunicati dal PQA e dal Delegato alla Didattica. Rimane in carica fino alla costituzione del Consiglio di Corso di Studio ed è composto da 5 docenti di cui almeno 2 professori a tempo indeterminato. Un docente non può annualmente partecipare a più di un Comitato Ordinatore.

L'Ateneo, attraverso i propri Organi, valuta la coerenza del progetto in relazione al Piano Strategico di Ateneo e alle istanze degli stakeholder. La prima fase consiste nella redazione dell'Ordinamento didattico e tutto l'iter si perfeziona con l'accreditamento iniziale.

Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS)

Presso ciascun Dipartimento o Scuola di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Formula, inoltre, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione di Corsi di studio.

La CPDS ha il compito di redigere annualmente, su un modello concordato con il PQA, una relazione articolata per CdS che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici in seno ai singoli Corsi. La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS, deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento.

Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

È l'organo consultivo e propositivo del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nell'esercizio delle attribuzioni che gli competono, quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, esprime pareri, formula proposte, adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. Esprime parere vincolante sugli Ordinamenti Didattici dei CdS di nuova istituzione nonché su quelli in modifica.

Credito formativo universitario (CFU)

Ogni attività didattica ha un suo "peso" definito da un numero intero di CFU maggiore di zero. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente, inteso come impegno necessario per il raggiungimento di adeguata e verificata preparazione individuale. Tale impegno è suddiviso tra un certo numero di ore di lezione in aula (di norma da 6 a 8), esercitazioni e studio individuale.

Decreto Ministeriale (DM)

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Un decreto ministeriale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Attraverso la forma del decreto ministeriale possono essere poste tanto [norme](#) generali e astratte, quanto disposizioni particolari: nel primo caso un decreto ministeriale riveste natura di [regolamento](#) e costituisce quindi una [fonte del diritto](#) autonoma e secondaria; nel secondo caso esso costituisce un mero atto amministrativo.

Gruppo per l'assicurazione della Qualità (GAQ)

Il Gruppo di AQ di CdS (GAQ) è una commissione istituita da ciascun Corso di Studio e composta dal Coordinatore/Presidente del CdS, da almeno due docenti del Corso e da un rappresentante degli studenti. È responsabile dell'applicazione delle [linee guida per l'AQ](#) dei CdS definite dal PQA e della redazione della Scheda Unica Annuale dei CdS (SUA-CdS), che documenta gli obiettivi formativi, il percorso formativo, le risorse e i servizi disponibili, gli esiti del monitoraggio del percorso formativo e dei relativi risultati, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del Sistema di AQ del CdS, l'autovalutazione e le iniziative di miglioramento (riesame) del CdS.

Laurea (L)

La laurea di 1 livello, detta anche semplicemente 'laurea', è un percorso di studi di durata triennale che fornisce contenuti scientifici generali e conoscenze di base che afferiscono all'ambito professionale cui fa riferimento l'indirizzo di studi. Prepara gli studenti all'ingresso nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi con un corso di laurea magistrale (secondo livello), o ad un master di primo livello o ad un corso di perfezionamento professionale.

Per accedere ad un corso di laurea di 1 livello è richiesto il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore, o di un titolo conseguito all'estero ritenuto equivalente

Lo studente deve inoltre dimostrare un buon livello di preparazione nell'ambito disciplinare afferente all'indirizzo scelto. A tal proposito sono previsti test di ammissione atti a verificare eventuali carenze e/o lacune. A differenza dei test di ingresso previsti per i CdS a numero chiuso, l'eventuale insufficienza non determina l'esclusione dello studente ma semplicemente l'assegnazione di debiti formativi (Obblighi Formativi Aggiuntivi, OFA) da colmare nel corso del primo anno attraverso attività integrative messe a disposizione dallo stesso ateneo. Solitamente **sono i singoli CdS a definire i requisiti necessari per l'accesso** e le modalità di relativa verifica

Il percorso di studi triennale si conclude con una prova finale al termine della quale si consegue la laurea di primo livello. Il conseguimento del diploma di laurea di primo livello conferisce al neolaureato la qualifica accademica di 'dottore'.

Laurea Magistrale (LM)

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Titolo universitario di secondo livello che si consegue al termine di un ciclo di studi di durata biennale. ed è accessibile a chi possiede una laurea di primo livello o un titolo estero riconosciuto equivalente.

Laurea Magistrale Ciclo Unico (LMCU)

Percorso di studi universitario che integra un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale in un unico ciclo continuo e indissociabile. La durata complessiva è generalmente di cinque o sei anni, a seconda del corso di studio. Questo tipo di corso è previsto per alcune professioni regolamentate (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Veterinaria, Giurisprudenza, Architettura).

Nucleo di Valutazione (NdV)

Organo interno alle università e agli enti di ricerca italiani, incaricato di svolgere funzioni di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche, di ricerca e amministrative dell'istituzione stessa.

Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA)

Debito formativo che, ai sensi dell'art. 6 del [D.M. 270/2004](#), viene attribuito agli studenti che sulla base di una prova di verifica iniziale presentano carenze significative in particolari discipline per le quali è richiesta una più adeguata preparazione personale per affrontare con profitto il corso di studio prescelto. La verifica delle conoscenze viene solitamente effettuata mediante lo svolgimento di un test o una prova. Tale debito va obbligatoriamente assolto entro il primo anno di corso ed è applicabile esclusivamente agli studenti iscritti ai CdS triennali ed alle Magistrali a Ciclo Unico -C.U.-

Ordinamento Didattico

Come da articolo 11 del [D.M. 270/2004](#), l'Ordinamento Didattico rappresenta l'insieme delle norme che regolano il Corso di studio. Per i Corsi già accreditati è definito su proposta del Consiglio di Corso di Studi, per i Corsi di nuova istituzione è definito su proposta del Comitato Ordinatore ed al termine del previsto iter normativo è emanato con decreto rettorale.

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

È un organo di Ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità, di consulenza agli altri organi di governo di Ateneo sulle tematiche inerenti all'Assicurazione della Qualità, di monitoraggio dei processi di AQ e di supporto alla loro attuazione.

Riguardo alla Didattica, il Presidio della Qualità:

- promuove, organizza, coordina e monitora le attività di valutazione e di miglioramento della didattica a livello di Ateneo in riferimento ai tre cicli della formazione superiore;
- sostiene, coordina e monitora le attività e le procedure di assicurazione della qualità a livello iniziale e periodico, il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Dipartimento, le attività del Riesame e del Monitoraggio dei Corsi di studio, la messa a punto delle azioni di miglioramento continuo;

- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione, i Dipartimenti e le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le effettive ricadute sulla qualità della formazione, della didattica e del servizio;
- anche in accordo con il Teaching and Learning Center, promuove e coordina iniziative di innovazione didattica attraverso azioni di sperimentazione, ricerca valutativa e sostegno alla docenza anche in prospettiva internazionale.

Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)

Rapporto redatto dal Gruppo di Assicurazione della Qualità –GAQ- del Corso di studio secondo il modello predisposto dall'ANVUR, contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento del Corso di Studio – CdS-, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti con l'indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo.

Regolamento Didattico di Ateneo (RaD)

Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio costituiscono tecnicamente una parte di questo documento. L'acronimo RAD, inoltre, indica la sezione della banca dati ministeriale dell'offerta formativa che contiene gli ordinamenti didattici.

Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA / SUA-CdS)

Strumento funzionale alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, all'autovalutazione, alla valutazione e alla riprogettazione del CdS. È accessibile tramite autenticazione dal portale ava.miur.it e raccoglie le informazioni utili a rendere noti i profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti. Contiene quadri di tipo ordinamentale e quadri regolamentari, questi ultimi aggiornabili annualmente.

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

Rappresenta la classificazione delle materie e delle discipline definita dal MUR ed utilizzata sia per la definizione dei contenuti delle classi di laurea (e conseguentemente degli Ordinamenti e degli insegnamenti), sia per individuazione dell'inerenza scientifica di un docente. La recente riforma dei SSD e dei gruppi disciplinari è stata adottata per la riclassificazione dei docenti ma non ancora applicata alle Classi di laurea. Nelle more dell'adeguamento delle Classi di

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

laurea, per gli Ordinamenti e gli insegnamenti dei corsi di studio verrà ancora utilizzata la versione di SSD prevista dal [D.M. 855/2015](#).

Tipologia Attività Formative (TAF)

Ambiti disciplinari di attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti di ciascuna Classe di Laurea. Le TAF sono raggruppate in sette tipologie:

- di base (Taf A),
- caratterizzanti (Taf B),
- affini o integrative (Taf C),
- a scelta autonoma dello studente (Taf D),
- legate alla prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera (Taf E),
- volte a conseguire ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (Taf F)
- volte a conseguire ulteriori competenze tramite stage e tirocini svolti all’esterno (Taf S)

PARTE PRIMA

ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Istituzione e accreditamento iniziale

- 1.1 Ai sensi del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii. (vedi [D.M. 96/2023](#), del [D.M. 773/2024](#) e del [D.M. 1154/2021](#)), l'**istituzione di un corso di studio**, ovvero la sua "creazione", prende avvio con la proposta del relativo Ordinamento didattico da parte dell'Ateneo e si perfeziona con l'accREDITamento iniziale.
- 1.2 L'**accREDITamento iniziale** ha durata triennale e viene disposto dal MUR a seguito di:
- a) parere positivo del CUN sull'Ordinamento didattico;
 - b) verifica da parte dell'ANVUR del possesso dei requisiti previsti (trasparenza, requisiti di docenza, risorse strutturali, requisiti per l'assicurazione della qualità).
- 1.3 Le procedure di accREDITamento si concludono con decreto del MUR, di norma, entro il 15 giugno; all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la conclusione sarà anticipata al 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione.

Nel caso in cui siano presenti piani di raggiungimento dei requisiti di docenza, formalizzati secondo quanto previsto dal [D.M. 1154/2021](#), e a condizione che l'indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) sia maggiore di 1, l'incremento di corsi di studio rispetto all'anno precedente viene contingentato al massimo al 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Tale limite vige, altresì, qualora a seguito della verifica ex post effettuata dall'ANVUR a fine novembre, anche uno solo dei corsi attivi in Ateneo risulti non in regola con i requisiti quali/quantitativi di docenza. L'accREDITamento di ulteriori corsi di studio non può in ogni caso essere disposto nel caso in cui sussistano piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accREDITati o in caso di giudizio di accREDITamento periodico condizionato dell'Ateneo.

Il processo di accREDITamento iniziale dei corsi di studio viene avviato annualmente nella SUA-CdS, attraverso le seguenti fasi:

- a. verifica ex post (entro il 30 novembre dell'anno precedente) dei requisiti di docenza dei corsi già accREDITati

- b. istanze di accreditamento dei nuovi corsi
 - c. valutazione dell'Ordinamento didattico
 - d. valutazione dei requisiti per l'accREDITamento nuovi corsi
 - e. attivazione della nuova offerta formativa e conseguente pubblicazione
- 1.4 Le proposte di nuova istituzione di corsi di studio saranno elaborate secondo quanto previsto dalla [Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici](#) annualmente redatta dal CUN e dalle Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione annualmente emanate dall'ANVUR. Il PQA ed il competente Settore monitorano e supportano le attività delle strutture didattiche nel processo di progettazione dei nuovi corsi di studio.
- 1.5 **L'Ateneo censisce annualmente le proposte di nuova istituzione secondo lo scadenziario e la modulistica di Ateneo per la proposta di corsi di studio di nuova istituzione annualmente predisposto**, di concerto, dal PQA, dal Delegato alla Didattica e dal competente Settore. Le proposte vengono vagliate e selezionate dal Rettore. La Governance terrà in considerazione le motivazioni per l'istituzione del nuovo corso di studio, la coerenza con le linee strategiche, la coerenza con l'offerta formativa dell'Ateneo in rapporto al contesto regionale e nazionale, il progetto formativo e, in particolare, i requisiti di sostenibilità di docenza e delle strutture didattiche (adeguatezza di aule e laboratori). Coerentemente con la strategia di Ateneo in ambito didattico, saranno valorizzati i progetti finalizzati allo sviluppo dell'internazionalizzazione e i progetti che prevedano parte dell'attività didattica erogata a distanza [ex D.M.1835/2024](#).
- 1.6 Le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, acquisito il parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti e l'approvazione del Dipartimento di riferimento e della Scuola, ove istituita, devono essere presentate alla Consulta degli Studenti; acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento sono successivamente sottoposte all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'attivazione
- 1.7 Per ciascuna proposta il Comitato Ordinatore dovrà fornire la documentazione richiesta entro le scadenze definite e seguendo le indicazioni e i modelli approvati e comunicati dal PQA e dal Settore competente.

2. Accreditoamento periodico

- 2.1 I corsi di studio che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro accREDITamento periodico. L'accREDITamento periodico dei corsi può essere anticipato, in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Nucleo di Valutazione o del MUR.
- 2.2 L' **accREDITamento periodico** viene concesso:
- a) contestualmente all'accREDITamento periodico della sede, a tutti i corsi di studio fatta eccezione di

quelli valutati negativamente che sono soppressi;

- b) dopo 3 anni dall'ultimo accreditamento periodico, ai corsi che soddisfino i requisiti previsti per l'accREDITamento iniziale e i requisiti di qualità dei corsi di studio, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica. La verifica di tali requisiti viene effettuata dall'ANVUR attraverso una valutazione a distanza, anche sulla base dell'attività di verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ovvero, in caso di criticità, mediante una valutazione approfondita del corso di studio. In caso di esito positivo, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede; in caso di esito negativo il MUR provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso di studio con apposito decreto. I dati utili per l'accREDITamento dei corsi di studio dovranno essere aggiornati nella scheda SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze indicate dal PQA.

- 2.3 La conferma annuale dell'accREDITamento**, per i corsi di studio già attivati nei precedenti anni accademici, si ottiene automaticamente qualora sia stata approvata l'eventuale modifica dell'ordinamento e l'esito della verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza, risulti positivo.

3. Modifica dell'Ordinamento didattico

- 3.1 I corsi di studio accREDITati per i quali sia ritenuta necessaria una revisione strutturale (modifiche che impattano su obiettivi formativi e tabella delle attività, sbocchi occupazionali e professionali; modifica della lingua, della denominazione e/o della modalità di erogazione) devono proporre la modifica dell'ordinamento didattico al MUR e, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del [D.M. 1154/2021](#), ottenere il parere positivo del CUN oppure, nel caso di "modifiche sostanziali", del CUN e dell'ANVUR.
- 3.2 I [D.M. 1648/2023](#) e [1649/2023](#) hanno introdotto un adeguamento delle classi di laurea e laurea magistrale da applicarsi entro l'a.a. 2025/26, a tutti i corsi di studio ad esclusione di quelli attivi nelle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e delle lauree professionalizzanti. I passaggi e le tempistiche per la gestione delle modifiche di ordinamento dei corsi dell'Ateneo da parte delle strutture didattiche sono riportati nelle Indicazioni operative annualmente trasmesse dal competente Settore.
- 3.3 corsi di studio che intendano modificare in maniera sostanziale l'ordinamento didattico, più precisamente proponendo la revisione:
- a) degli obiettivi formativi (QUADRO A4.a scheda SUA)
 - b) del profilo professionale, competenze e sbocchi occupazionali (QUADRO A2.a scheda SUA)
 - c) dei risultati di apprendimento attesi (QUADRO A4.b1 scheda SUA)
 - d) dei CFU, intervalli di CFU e SSD della scheda Attività Formative in più ambiti disciplinari (Sezione F - "Attività formative - Ordinamento didattico"), compresa l'applicazione del [D.M. 96/2023](#) range di CFU e dei SSD in più ambiti disciplinari (Sezione F - "Attività formative - Ordinamento didattico");

sono chiamati a svolgere le consultazioni con le parti sociali. In tal modo avranno la possibilità di consolidare i rapporti con le parti interessate e provvedere ad un'accurata revisione del proprio progetto formativo.

3.4 In attuazione del PNRR, al fine di rendere il sistema universitario italiano più dinamico, competitivo e in linea con le esigenze della società e del mercato del lavoro, e di garantire contestualmente elevati standard di qualità nell'istruzione superiore, il concetto di **flessibilità** è stato declinato in vario modo dai recenti provvedimenti ministeriali. In fase di modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di Studio ricompresi nelle Classi specificate dalla normativa, è possibile applicare la flessibilità di cui al [D.M. 96/2023](#) che consente di inserire nelle attività di base e caratterizzanti SSD non previsti dalla classe. Per i corsi di laurea, va comunque riservato ai Settori Scientifico Disciplinari previsti dalla Tabella della Classe almeno il 40 per cento dei CFU; per i Corsi di Laurea Magistrale la soglia è fissata al 30%. Per le classi di laurea magistrale a ciclo unico, non essendo data la possibilità di applicare la flessibilità di cui al [D.M. 96/2023](#), viene applicata la flessibilità disciplinata dal [D.M. 1649/2023](#) di definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale (art. 3 co.6).

4. Consultazione con le parti interessate e rapporto di riesame ciclico

- 4.1 Il [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii. prevede all' art. 11 c. 4, che relazione a denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, al quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, oltre che alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, i contenuti dell'ordinamento didattico siano "assunti dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali".
- 4.2 **La consultazione** con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo corso di studio. Dette azioni devono essere documentate nel quadro A1a e A1b della scheda SUA-CdS.
- 4.3 Le [linee guida ANVUR](#) per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio, oltre a evidenziare la centralità della consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative nella progettazione in qualità di un corso di studio, richiamano in vari punti anche la costituzione di un apposito **comitato di indirizzo permanente** (ad es. un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del corso di studio, della componente studentesca e del mondo del lavoro) deputato allo svolgimento di una funzione di indirizzo nella "manutenzione" continua del progetto formativo e di facilitazione di una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al corso di studio in grado di consentire, attraverso un monitoraggio periodico, la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate.
- 4.4 Con la "[Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici](#)", il CUN evidenzia la necessità della attivazione e mantenimento di un rapporto continuo con il mondo del lavoro, vuoi per comunicare

le finalità dell'offerta formativa proposta, vuoi per instaurare una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungersi con i corsi di laurea e di laurea magistrale. La stessa ANVUR, attraverso le linee guida per l'accreditamento periodico, al punto di attenzione D.CDS.1.1 sottolinea il coinvolgimento degli interlocutori esterni. Il corso di studio deve infatti garantire interazioni in itinere con le parti interessate, consultate durante la fase di programmazione, utili anche per l'aggiornamento dei profili formativi.

- 4.5 Per i corsi di studio che prevedono una modifica sostanziale dell'ordinamento, la consultazione con le parti interessate deve essere svolta entro le date di approvazione delle modifiche da parte degli organi competenti.
- 4.6 Il resoconto delle **consultazioni successive all'istituzione** del corso di studio **dovrà essere riportato sia nel quadro A1a - senza eliminare le consultazioni in fase istitutiva -, sia nel quadro A1b** della scheda SUA-CdS che non fa parte dell'ordinamento, con allegazione dell'ultimo verbale delle consultazioni effettuate.
- 4.7 I corsi di studio che intendono modificare l'ordinamento e per i quali è stata effettuata una nuova consultazione, devono indicare nelle Comunicazioni al CUN che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative delle professioni e della produzione di beni e servizi.

5. Attivazione annuale dei corsi di studio

- 5.1 L'attivazione annuale dei corsi di studio accreditati da parte del MUR è subordinata alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento (verifica "ex post") o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. Qualora per un corso di studio tali requisiti non siano rispettati in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza, la possibilità di attivare il corso in difetto di quella necessaria, permane per max un anno accademico senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento.
- 5.2 I corsi di studio di nuova istituzione devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del D.M. di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso prevista, altresì, nel caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
- 5.3 I dati utili per l'attivazione dei corsi di studio dovranno essere aggiornati nella scheda SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze indicate dal Settore programmazione e coordinamento della didattica.
- 5.4 Le proposte di attivazione di corsi di studio con la compilazione del prospetto dell'offerta formativa, dell'indicazione del contingente di studenti stranieri, dell'eventuale numero programmato e dei requisiti per l'ammissione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro le scadenze indicate dal Competente Settore dell'Amministrazione centrale. Stesso dicasi per eventuali corsi di studio

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 16

interateneo con sede amministrativa diversa da Chieti-Pescara.

6. Disattivazione di un corso di studio

- 6.1 La disattivazione di un corso di studio è necessaria qualora si rilevino forti criticità non superabili con azioni correttive o con una revisione dell'ordinamento
- 6.2 È possibile proporre totalmente la proposta formativa istituendo un nuovo corso di studio in sostituzione di uno già attivo; in questo caso dovranno osservate le indicazioni previste dalle presenti [Linee Guida](#) per la proposta di corsi di nuova istituzione
- 6.3 In forza di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la disattivazione di un corso di studio prevede i seguenti passaggi da effettuarsi secondo le tempistiche definite per l'approvazione dell'offerta formativa annuale:
 - proposta da parte del Consiglio del Dipartimento di riferimento del corso;
 - parere della CPDS;
 - approvazione da parte della Scuola di riferimento;
 - approvazione da parte del CdA, sentito il parere del Senato Accademico.
- 6.4 In seguito alla disattivazione di un CdS, sarà necessario garantire la conclusione del percorso formativo a tutti gli studenti iscritti alle coorti avviate fino all'anno di disattivazione, assicurando l'erogazione degli insegnamenti programmati.
- 6.5 Fino ad esaurimento degli studenti iscritti al corso, la struttura didattica dovrà inoltre garantire, nelle ordinarie sessioni, la possibilità di sostenere gli esami per le attività previste dal loro piano di studi. Per gli studenti in ritardo con il proprio percorso, dopo il completamento degli appelli previsti, potranno essere individuate attività sostitutive tra quelle offerte anche da altri corsi di studio che rispettino i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente e che possano essere inserite nel suo piano di studio.

7. Corsi di studio interateneo

- 7.1 Corsi di studio "interateneo", ossia organizzati congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, possono essere attivati con la stipula di un'apposita convenzione finalizzata a disciplinare gli obiettivi e le attività formative del corso di studio e ad individuare l'Ateneo che, anche a turno, è preposto alla gestione amministrativa del corso di studio.
- 7.2 I corsi di studio interateneo prevedono il rilascio a tutte le studentesse e gli studenti iscritte/i di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo.

- 7.3 In caso di corso di studio interateneo di cui l'Ateneo di Chieti-Pescara è sede amministrativa, la relativa Scheda SUA-CdS, che conterrà anche la convenzione tra gli Atenei coinvolti, dovrà essere compilata a cura del Dipartimento e/o della Scuola, ove istituita, cui il corso afferisce.
- 7.4 Per tutto quanto concerne l'organizzazione del corso di studio va fatto riferimento alla convenzione per la relativa gestione ed attivazione oltre che al Regolamento didattico del corso di studio stesso.

8. Tipologie dei corsi di studio in base alle modalità di erogazione della didattica

Con le linee di indirizzo relative all'offerta formativa a distanza, l'art. 8 c. 6 del [D.M. 773/2024](#) aveva già esteso (sino all'adozione di successivo decreto) quanto previsto dal [D.M. 289/2021](#) riguardo alla possibilità di erogare attività formative a distanza nei corsi convenzionali ampliando il limite originario (del 10%) fino al 20% del totale. Con il [D.M. 1835/2024](#) tale limite è stato ulteriormente dilatato sino a un terzo del totale.

8.1 Le tipologie allo stato previste sono:

- a) Classi di corsi di **studio convenzionali**. Si tratta di classi i cui corsi vengono erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
- b) Classi di corsi di studio con **modalità mista**. Si tratta di classi i cui corsi di studio prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – l'erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
- c) Classi di corsi di studio **prevalentemente a distanza**. Si tratta di classi i cui corsi di studio sono erogati con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d) Classi di corsi di studio **integralmente a distanza**. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

8.2 Possono essere istituiti esclusivamente in modalità convenzionale i corsi di studio afferenti alle classi:- L-17 Scienze dell'Architettura, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM-41 Medicina e Chirurgia, LM- 42 Medicina Veterinaria, LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria delle Professioni Sanitarie (L-SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3, L-SNT/4, LM-SNT/1, LM-SNT/2, LM-SNT/3, LM- SNT/4), LM-85 bis Scienze della formazione primaria a orientamento professionale L-P01, L-P02, e L-P03. I corsi di studio afferenti a classi che, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi prevedono particolari attività pratiche e di tirocinio e/o la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie convenzionale o mista.

8.3 La modalità di erogazione del corso è unica e deve valere per tutti i curricula e percorsi formativi del corso in riferimento.

8.4 La tipologia di corso di studio dovrà essere indicata nel relativo quadro della scheda SUA-CdS.

8.5 I corsi di studio con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi di studio separati: uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri

requisiti di accreditamento.

- 8.6 I corsi di studio prevalentemente o interamente a distanza devono soddisfare specifici requisiti per l'accREDITamento iniziale e per l'accREDITamento periodico. Il [D.M. 1154/2021](#) prevede, in particolare, requisiti specifici in termini di docenti di riferimento e tutor mentre il [D.M. 1835/24](#) stabilisce lo svolgimento in forma sincrona di una quota, comunque non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale previsto per ciascuno dei corsi erogati a distanza, adeguatamente differenziata in relazione agli obiettivi formativi dei corsi di studio
- 8.7 Il CUN precisa che la percentuale di CFU erogati con modalità telematiche deve essere calcolata rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi proposti dal corso di studio agli studenti.
- 8.8 L'eventuale adozione di modalità online nell'erogazione di una frazione massima pari a meno di 1/3 delle attività formative da parte dei corsi di studio convenzionali dovrà, in fase di programmazione annuale della didattica, essere approvata dal Consiglio di CdS, dal Dipartimento e, ove istituita, dalla Scuola di afferenza e seguire quanto indicato nelle specifiche [Linee Guida](#). Un maggiore dettaglio rispetto alla modalità di erogazione blended learning e online è riportato nella PARTE TERZA- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di questo documento.

9. Corsi di studio internazionali

- 9.1 Per Corsi di studio internazionali si intendono:
- a. Corsi di studio interateneo con Atenei esteri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo
 - b. Corsi di studio con curriculum dedicato volto al rilascio del titolo doppio o multiplo
 - c. Corsi di studio erogati interamente in lingua straniera
 - d. altri Corsi di studio con mobilità internazionale strutturata secondo le indicazioni ministeriali (tabella A del [D.D. 2711/2021](#)).
- 9.2 Quando il corso di studio contiene percorsi offerti in lingue diverse dall'italiano o comprende insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse dall'italiano, alla voce lingua di erogazione del corso dovrà essere indicata oltre all'italiano anche la lingua di erogazione dei percorsi/insegnamenti. Se gli unici insegnamenti in lingua straniera previsti dal corso sono facoltativi, non obbligatori per alcun curriculum, occorrerà indicare che il corso di studio è tenuto in lingua italiana.
- 9.3 La tabella A del [D.D. 2711/2021](#) prevede esplicitamente, per i **CdS della tipologia "c"** di cui sopra, che la relativa erogazione venga effettuata interamente in lingua straniera; per detta tipologia non è quindi possibile inserire in offerta nessun insegnamento, anche facoltativo, in lingua italiana. Gli studenti frequentanti il CdS potranno scegliere autonomamente attività formative erogate in lingua italiana da altri CdS dell'Ateneo, nell'ambito dei CFU riservati alle attività a libera scelta dello studente (TAF-D, come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii..
- 9.4 Per i corsi di studio erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano è inoltre obbligatoria la indicazione, tra quelle necessarie per l'accesso, di adeguate competenze linguistiche (equiparabili di norma al livello B2).

- 9.5 Il carattere internazionale di un corso di studio secondo la tabella A del DD 2711/21 dovrà essere indicato come tale nel relativo quadro della scheda SUA-CdS; in particolare, questo avverrà automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del corso di studio oppure se si tratta di un corso di studio interateneo con Ateneo straniero.
- 9.6 Per i Corsi di Studio e i curricula erogati in una o più lingue straniere, l'Ateneo verifica che i docenti titolari degli insegnamenti abbiano adeguate competenze linguistiche di livello almeno C1, come previsto dal documento ["Linee guida per la rilevazione delle conoscenze linguistiche del personale docente che eroga didattica in lingua straniera"](#). Nelle delibere di attribuzione dei compiti didattici, ciascun corso di studio interessato è pertanto tenuto a specificare l'avvenuta ricognizione delle competenze linguistiche delle/dei docenti interessate/i.

10. Corsi di studio professionalizzanti

- 10.1 Per facilitare l'istituzione di corsi di laurea maggiormente orientati all'acquisizione di conoscenze professionali specifiche e direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, con il DM n. 446 del 12 agosto 2020, il legislatore ha introdotto distinte classi di laurea ad orientamento professionale.
- 10.2 Tali classi sono state modificate con il [D.I. 682/2023](#) finalizzato, per la classe L-P01, a rendere il titolo rilasciato abilitante all'esercizio delle professioni di geometra laureato o di perito industriale laureato, e con il [D.I. 683/2023](#) volto, per la classe L-P02, a rendere abilitante all'esercizio delle professioni il titolo di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
- 10.3 I corsi di laurea afferenti a tali classi devono:
- a) essere erogati in modalità convenzionale;
 - b) indicare esplicitamente che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati;
 - c) prevedere una programmazione locale degli accessi (parametrando il numero di studenti sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro);
 - d) riservare almeno 48 CFU alle attività di didattica frontale, di cui almeno 12 CFU alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti, almeno 6 CFU alle attività affini o integrative, e almeno 3 CFU alle attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - e) riservare almeno 48 CFU ad attività laboratoriali da inserire nell'ordinamento nella tipologia "Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)" (a cui non sono associati settori scientifico-disciplinari). Lo svolgimento delle attività di laboratorio può avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle università, incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;
 - f) riservare almeno 48 CFU al Tirocinio pratico valutativo (TPV) da inserire nell'ordinamento nelle "Altre attività - Tirocinio pratico-valutativo TPV" (art. 2 D.I. nn. 682-683/2023). Lo svolgimento delle attività del TPV deve avvenire presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini o collegi professionali previa stipula di apposite convenzioni. Tali convenzioni prevedono l'identificazione di figure di tutor interne

alle strutture in cui si svolgono le attività di tirocinio in numero congruo rispetto al numero degli studenti, e che dovranno collaborare con figure interne all'università;

- g) prevedere una Prova pratica Valutativa (PPV) allo scopo di verificare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione attraverso la risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV. Il superamento della PPV consente al candidato di accedere alla prova finale;
- h) prevedere attività formative specificamente progettate. Questi corsi di laurea non possono mutuare attività di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.

11. Corsi di studio abilitanti

- 11.1 In aggiunta ai corsi di laurea a ciclo unico nella classe LM-41 e ai corsi di laurea nelle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, tutti abilitanti alle professioni sanitarie, in base ai più recenti DD.II. indicati in appendice, dall'a.a. 2023/24 i titoli rilasciati nelle classi: LM-13, LM-46, LM-51 e quelli rilasciati nelle classi di laurea professionalizzanti L-P01, L-P02, L-P03 sono divenuti abilitanti.
- 11.2 Per questi corsi di studio il diploma di laurea o di laurea magistrale riveste direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante.
- 11.3 Vengono introdotti nel percorso formativo il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), i cui risultati dovranno essere verificati dal docente responsabile secondo quanto disposto dal Decreto di riferimento per la classe, e una prova pratica valutativa (PPV); queste attività devono essere adeguatamente descritte all'interno del Regolamento didattico.

12. Corsi di studio interclasse

- 12.1 I corsi di studio tra due classi o interclasse sono corsi di studio il cui ordinamento soddisfa i requisiti di entrambe le classi. All'atto dell'immatricolazione la/lo studentessa/e è tenuto a scegliere contestualmente la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).
- 12.2 Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.
- 12.3 L'interfaccia di inserimento della tabella delle attività formative nella scheda SUA-CdS permette di definire il percorso formativo evidenziandone l'unitarietà e di semplificare il controllo del soddisfacimento dei requisiti delle due classi. Le attività formative sono inserite per gruppi di settori cui bisogna assegnare un intervallo di crediti (minimo e massimo) e un ambito (di base, caratterizzante, o eventualmente affini o integrative) per ciascuna classe. Partendo da queste informazioni il sistema crea automaticamente la visualizzazione della distribuzione delle attività formative nelle due classi.

- 12.4 Il corso di studio interclasse si configura come **un unico corso di studio**; non è conforme allo spirito della norma, pertanto, l'eventuale artificio di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi di studio sostanzialmente indipendenti tra loro. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studio devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo. Se le classi sono "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni in grado di soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire un corso di studio interclasse.
- 12.5 Le ragioni che inducono all'istituzione di un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto. Negli obiettivi formativi specifici dovrà essere evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.
- 12.6 La trasformazione di un Corso di Studio da interclasse a monoclasse si configura come modifica di ordinamento ordinaria, mentre il passaggio di un Corso di Studio da monoclasse a interclasse rappresenta una nuova istituzione.

13. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU

- 13.1 L'art. 11, comma 7, lettera a) del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii. prevede per i corsi di laurea della stessa classe, o di gruppi di corsi di laurea affini, l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 13.2 In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea.
- 13.3 A livello di carriera dello studente, il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso di studio ad un altro considerato affine in quanto appartenente alla stessa classe.
- 13.4 Su richiesta **motivata** dei Dipartimenti interessati, Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe **possono essere dichiarati non affini** con delibera del Senato Accademico.

14. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40/30 CFU

- 14.1 I decreti relativi alle classi di laurea prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 14.2 Con il [D.M. 386/2007](#) viene evidenziata l'importanza di motivare in modo chiaro l'istituzione di più corsi di studio appartenenti alla stessa classe. A tal fine, è richiesto il parere favorevole del CUN. Il decreto specifica inoltre che la distinzione tra due corsi della medesima classe deve basarsi sulla

somma dei valori assoluti delle differenze nei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare (SSD). Tale differenziazione deve essere calcolata separatamente per ogni curriculum e verificata confrontando ciascun curriculum di un corso con tutti i curricula dell'altro

- 14.3 La differenziazione dei 40/30 CFU viene garantita dall'Ateneo fin dal momento dell'istituzione del corso di studio. Le strutture didattiche accertano, annualmente, che a livello di offerta didattica programmata (con lo scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento e l'indicazione dei "Crediti assegnati ai SSD"), sia rispettata la dovuta differenziazione fra i diversi corsi di studio della stessa classe.

15. Docenti di riferimento e figure specialistiche

- 15.1 L'All. A del [D.M. 1154/2021](#) definisce il numero e le caratteristiche delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive (per i corsi di studio delle professioni sanitarie e per i corsi ad orientamento professionale) necessari per l'istituzione, la conferma annuale dell'accreditamento e l'attivazione di ciascun corso di studio.
- 15.2 Con l'entrata in vigore del [D.M. 639/2024](#) che ha determinato i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, il vincolo previsto dal DM 1154 relativamente all'afferenza di almeno il 50% dei docenti di riferimento a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso di studio, non è direttamente applicabile e sarà ridefinito o più precisamente specificato da ulteriori indicazioni ministeriali.
- 15.3 Le figure specialistiche devono corrispondere a soggetti diversi da quanti già individuati come docenti di riferimento di un qualsiasi Corso di studio e devono svolgere attività formativa nell'ambito del Corso di studio per il quale sono stati individuati, prevalentemente nel tirocinio curriculare, nelle attività laboratoriali e nelle attività caratterizzanti.
- 15.4 Le figure specialistiche possono essere coinvolte nelle attività formative anche di più Corsi di studio, purché tale impiego risulti coerente con le caratteristiche organizzative e gli obiettivi formativi dei Corsi medesimi.
- 15.5 Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del [D.M. 1154/2021](#), calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi di studio già accreditati che hanno completato almeno un ciclo di studi. Nel caso dei corsi di studio di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata.
- 15.6 Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime di studenti riportate nell'allegato D del [D.M. 1154/2021](#) e dal [D.M. 802/2023](#). Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:
- a) per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli Atenei;

- b) per i corsi di studio già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Es.: ai fini della definizione dell'offerta formativa a.a. 2025/2026 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2024/2025 rispetto al valore più basso tra il numero di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2022/2023 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2023/2024);
- c) per i corsi di studio già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche delle/degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta al corso di studio, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- d) per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITamento, e per i corsi di studio che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nell'allegato D.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'All. D, il numero di docenti di riferimento e di figure specialistiche viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie. Per quanto riguarda le caratteristiche delle/dei docenti, con il superamento delle numerosità massime è necessario incrementare proporzionalmente anche la quota per professoresse/professori a tempo indeterminato.

- 15.7 Il DM 1154/2021 prevede che possano essere utilizzati come docenti di riferimento anche le/i docenti alle/ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 entro il limite massimo di metà della quota della docenza di riferimento non riservata a professoresse/professori a tempo indeterminato.
- 15.8 È consentito l'utilizzo delle/dei docenti a contratto ex art. 23 Legge 240/2010 solo in casi eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo aumento della numerosità delle/degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di laurea. Eventuali richieste in merito all'utilizzo dei docenti a contratto quali docenti di riferimento andranno sottoposte al vaglio del Nucleo di Valutazione e, in caso di positiva valutazione, all'approvazione dei Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 15.9 Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto, possono contribuire ai requisiti di docenza, fino al limite di $\frac{1}{2}$, le/i docenti appartenenti a università straniere (in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della [Legge 240/2010](#), o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della [Legge 240/2010](#)).
- 15.10 Le/i docenti di riferimento sono individuate/i dalle strutture didattiche tra i titolari di insegnamento nell'A.A. di riferimento.
- 15.11 In forza dell'All. A punto b del [D.M. 1154/2021](#) e dal [D.D. 2711/2021](#), la verifica "ex post" dei requisiti minimi di docenza per la conferma dell'accREDITamento ai fini dell'attivazione per l'anno successivo, va considerata la docenza effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno di riferimento; non potranno pertanto essere presi in considerazione i bandi di concorso. La verifica del numero di docenti di riferimento necessari, tenuto conto dell'anticipazione della tempistica rispetto al passato, viene effettuata considerando i dati relativi alle/agli studenti per gli ultimi due

anni accademici conclusi (antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza).

15.12 Qualora a seguito della inaspettata perdita di una/un docente di riferimento in corso d'anno un corso di studio scenda al di sotto del minimo previsto, dovrà individuare un/una sostituto/a.

15.13 L'individuazione delle/dei docenti di riferimento e delle figure specialistiche aggiuntive deve essere effettuata attraverso una corretta previsione dell'utenza sostenibile, basata sull'andamento reale delle iscrizioni. Ciò è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza la cui positività è vincolante per la conferma dell'accreditamento del corso di studio stesso. A tal fine, in tutti i casi in cui non si preveda l'introduzione della programmazione degli accessi, nel predisporre l'offerta di ciascun anno accademico, dovrà tenersi conto della numerosità di studenti iscritti al primo anno nell'a.a. precedente.

15.14 Le/i docenti di riferimento, oltre al rispetto di quanto normativamente previsto: a) devono essere consapevoli del ruolo loro attribuito; b) non possono variare in corso d'anno e non possono cessare il loro ruolo all'interno del corso di studio, a meno dell'insorgenza di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso la struttura didattica dovrà deliberare in merito alla sostituzione del/la docente di riferimento nel corso di studio e darne tempestiva comunicazione alla Scuola e al competente Settore programmazione e coordinamento della didattica di Ateneo.

PARTE SECONDA

DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA**16. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico**

- 16.1 Il [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii. e i decreti di riferimento per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale (<https://www.laboratoriopermanentedidattica.it/documenti/offerta-formativa/>), tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi definiscono le regole generali ed il numero minimo di CFU che gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio devono prevedere per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti e per gli ambiti disciplinari.
- 16.2 Nella progettazione dei corsi di studio deve essere sempre garantita la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali. Con la ["Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici"](#), il CUN precisa che nella progettazione della tabella delle attività formative è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo di ciascun eventuale curriculum. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.
- 16.3 Riguardo all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è data nel caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi dalle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti.
- 16.4 Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettera b, del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii., i decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale fissano per le attività affini o integrative (TAF-C):
- a) non meno di 18 CFU nei corsi di laurea,
 - b) non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali,
 - c) non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico e per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

- 16.5 Al fine di valorizzare l'autonomia universitaria nella determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio e di perseguire una maggiore flessibilità nella declinazione dei percorsi formativi, il DM 133/2021 ha modificato la precedente normativa consentendo di inserire tra le attività affini o integrative tutte le attività formative relative a settori scientifico-disciplinari non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti. Il Decreto in parola stabilisce inoltre che a livello di ordinamento didattico non sussiste più l'obbligo di stabilire apriori i SSD nelle attività affini da inserirsi, invece, esclusivamente nell'offerta didattica programmata coerentemente con la descrizione sintetica delle attività affini/integrative nel Quadro RaD A4.d - sezione qualità della Scheda SUA-CdS.
- 16.6 Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti costituiscono un ambito disciplinare dell'offerta formativa per il quale va fornita una descrizione sintetica delle attività previste oltre che il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati; alle attività affini e integrative saranno assegnati i relativi SSD a livello di regolamento didattico del corso di studio nella successiva fase di definizione dell'offerta didattica programmata per ciascuna coorte.
- 16.7 laddove necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi, può farsi riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti. È in ogni caso necessario che attraverso le attività previste in tale ambito venga assicurata alla/allo studentessa/studente una formazione multi-/interdisciplinare, evitando che tali attività si riducano a una mera estensione delle attività di base o caratterizzanti, con elusione del significato e dell'interesse perseguito in sede legislativa.
- 16.8 Il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso. Eventuali eccezioni sono sì possibili, ma devono essere approfonditamente motivate nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative", con espresso riferimento agli obiettivi formativi specifici e alla figura professionale che si intende formare.
- 16.9 Nel campo "descrizione sintetica delle attività affini e integrative" dovranno in ogni caso essere definite le attività formative previste chiarendo in che modo tali attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso. Nella descrizione potrà farsi riferimento a discipline, o gruppi di discipline, culturalmente affini (senza necessariamente indicare specifici settori scientifico-disciplinari al fine di non rendere eccessivamente vincolante l'ordinamento) ed eventualmente ai crediti minimi ad esse riservati.
- 16.10 La descrizione dovrà essere tanto più dettagliata quanto più le attività previste in tale ambito sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del corso di studio e per la chiara comprensione del percorso formativo proposto. Ad esempio:
- se il titolo, gli obiettivi formativi, la descrizione del percorso formativo, e gli sbocchi professionali proposti fanno esplicito riferimento ad attività previste solo tra le affini e integrative, queste dovranno essere descritte in modo tale da permettere una chiara e completa comprensione del

progetto

- se tra le attività affini o integrative sono previste attività finalizzate a fornire competenze nelle lingue straniere, o di carattere informatico obbligatorie per tutti le/gli studenti del corso di studio, occorre indicare esplicitamente un numero minimo di crediti riservati.

17. Attività scelta autonoma e Altre attività – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico

- 17.1 Ferma restando l'osservanza del precetto della coerenza di tali attività con il percorso formativo - da verificarsi a cura del competente Consiglio di corso di studio -, al fine di acquisire i crediti formativi assegnati dall'ordinamento alla scelta autonoma (TAF-D) come da art. 10 comma 5 lettera a del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii., la/lo studentessa/studente deve poter scegliere, di norma, tra tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate in Ateneo nei vari corsi di studio. A tal fine possono comunque essere scelti anche insegnamenti erogati in altri Atenei e in altre Istituzioni sulla base di convenzioni.
- 17.2 Si richiede ai corsi di studio di sostenere la scelta in ambiti disciplinari anche differenti da quelli del proprio corso di studio, al fine di favorire l'approccio interdisciplinare e l'acquisizione di competenze trasversali sempre più richieste nel mondo del lavoro
- 17.3 I Corsi di Studio possono prevedere, all'interno della propria offerta didattica, specifiche attività formative a scelta autonoma (TAF-D) progettate in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso stesso. Tali attività, organizzate in forma di insegnamenti opzionali o moduli a scelta, sono rivolte prioritariamente agli studenti del medesimo Corso di Studio, al fine di arricchire l'offerta formativa con contenuti particolarmente pertinenti al profilo culturale e professionale definito dall'Ordinamento.
- 17.4 I crediti per la scelta autonoma potranno essere acquisiti dagli studenti anche su attività formative definite dall'Ateneo come "General Courses", ovvero insegnamenti utili per l'acquisizione di competenze trasversali, i quali sono inseriti nell'offerta formava di un corso di laurea o laurea magistrale che preveda i relativi SSD, ma possono essere scelti dagli studenti di qualsiasi corso di studio dell'Ateneo.
- 17.5 L'Ateneo definisce annualmente l'elenco dei General Courses offerti e le eventuali regole per la scelta delle/degli studenti. L'elenco annuale dei General Courses viene reso pubblico attraverso il sito web di Ateneo.
- 17.6 [I decreti delle Classi di laurea e laurea magistrale](#) stabiliscono che a questa tipologia di attività formative devono essere riservati:
- a) non meno di 12 CFU nelle lauree,
 - b) non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,
 - c) non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.

Il DM 1649/2023 specifica, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che alle attività

formative autonomamente scelte dallo studente e alle attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti - nonché le altre attività di cui all'articolo 10 comma 5 del DM 270/2004 - dovranno essere destinati nel complesso non meno di 30 CFU.

Il medesimo Decreto individua altresì ulteriori modalità di utilizzo di CFU in flessibilità riservate ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee da considerarsi caso per caso.

17.7 Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere c- d- e del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii., per le **attività di cui alla lettera c) - prova finale e lingua (TAF-E)** vengono fissati:

- non meno di 6 CFU nei corsi di laurea,
- non meno di 15 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale (se biennali solo per la prova finale).

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso

17.8 Vengono fissati per le **attività della lettera d) - ulteriori attività formative (TAF-F)**:

- a) non meno di 3 CFU nei corsi di laurea,
- b) non meno di 1 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a norme europee, che saranno considerati caso per caso.

17.9 Per le **attività della lettera e) - stage e tirocini** presso enti non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

PARTE TERZA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

18. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio

- 18.1 Il **Regolamento didattico del corso di studio**, come definito dall'art. 12 del [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii., **rappresenta un vero e proprio "contratto" tra l'Università e la coorte di studenti** che in un certo anno accademico si immatricolano ad un determinato corso di studio dell'Ateneo. Tale contratto contiene le fondamentali regole adottate dal corso di studio per l'ammissione, la gestione della carriera e la prova finale, nonché l'indicazione di ciò che verrà offerto alle/agli studenti negli anni previsti di durata del corso di studio.
- 18.2 Ai fini delle procedure ministeriali, della banca dati SUA-CdS e dei sistemi informativi per la gestione dell'offerta formativa, il termine "regolamento didattico del corso di studio" si utilizza per indicare più specificamente il risultato dello scioglimento dei range di CFU previsti dall'ordinamento a livello di offerta didattica programmata per ciascuna coorte di studenti, ovvero lo "schema di distribuzione dei crediti per settori previsti per la coorte".
- 18.3 Il Regolamento didattico del corso di studio **deve essere redatto secondo lo schema fornito dall'Ateneo e deve essere aggiornato annualmente** entro le scadenze previste.
- 18.4 L'**Offerta didattica programmata** rappresenta un elemento fondamentale del Regolamento didattico del corso di studio e determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento e delle altre attività formative disponibili per la coorte di studenti di riferimento.
- 18.5 Il **piano di studio** rappresenta il "progetto formativo" del corso di studio articolato nelle attività didattiche che la/lo studente deve seguire per il conseguimento del relativo titolo. Tale piano deve essere presentato dalle/dagli studenti entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente Struttura didattica.
- I Consigli di corso di studio deliberano schemi di **piano di studio standard** che vengono approvati "automaticamente" all'atto della presentazione on-line da parte delle/degli studenti. Tali schemi possono prevedere un pacchetto predefinito di insegnamenti anche per le attività a scelta autonoma delle/degli studenti.
- E' data peraltro possibilità di presentazione di piani di studio "individuali"** la cui proposta viene comunque gestita attraverso il sistema informativo di Ateneo previa definizione, da parte del corso di studio, di un adeguato insieme di "regole di scelta".
- 18.6. Esami aggiuntivi oltre i crediti previsti per il conseguimento del titolo (180 CFU ovvero 120 CFU ovvero 300 o 360 CFU) sono possibili nel piano di studio solo se non superano il numero massimo di esami previsto. Nel caso il numero massimo di esami previsti sia superato o i vincoli

- dell'ordinamento non siano rispettati, gli esami aggiuntivi saranno registrati come "fuori piano".
- 18.7 Tutti i vincoli di propedeuticità, sbarramento e blocco all'iscrizione, definiti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, sono gestiti e controllati attraverso il sistema informativo di Ateneo. **I corsi di studio sono tenuti a monitorare l'efficacia di tali vincoli** e mantenere solo quelli necessari a garantire l'adeguata preparazione degli studenti.
- 18.8 Ferma restando la facoltà del Consiglio di corso di studio di definire nel Regolamento didattico **in quali casi** sia possibile per gli studenti **anticipare gli esami degli anni successivi, tale possibilità deve essere sempre garantita per le/gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso.**
- 18.9 Per le/gli studentesse/i in ritardo nel percorso di studio, nel caso un'attività didattica prevista nell'Offerta didattica programmata della loro coorte non sia riproposta per le coorti successive e non risulti più erogata, il Consiglio di corso di studio può individuare un'attività sostitutiva tra le attività offerte nelle coorti successive da inserire nel piano di studio. La nuova attività deve comunque rispettare i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente.

19. Obblighi Formativi Aggiuntivi

- 19.1 L'art. 6 comma 1 del [D.M. 270/2004](#) stabilisce che per essere ammessi ad un corso di laurea è necessaria un'adeguata preparazione iniziale da verificarsi attraverso specifica prova. Pertanto, in fase di progettazione dell'offerta formativa, i Corsi di Studio individuano le modalità di accertamento e assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
- 19.2 Le modalità di assolvimento degli OFA saranno indicate nel regolamento didattico del CdS.
- 19.3 L'assolvimento degli OFA deve avvenire entro il primo anno di corso, anche attraverso il ricorso a forme di supporto didattico (tutorato, corsi integrativi, materiali dedicati).
- 19.4 Il mancato assolvimento può comportare limitazioni nella possibilità di sostenere esami degli anni successivi, secondo quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.

20. Didattica frontale e struttura delle attività formative

- 20.1 Per didattica frontale si intendono le lezioni e tutte le attività didattiche cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative dei Corsi di Studio con esclusione delle attività pratiche e laboratoriali.
- 20.2 Ad un CFU corrisponde, di norma, un numero di ore di lezione variabile tra un minimo di 6 e un massimo di 8. Possono derogare ai suddetti limiti i corsi di studio soggetti a normative europee.
- 20.3 Un'attività formativa non suddivisa in moduli, assegnata ad un docente che ne è il Responsabile (titolare dell'insegnamento) e ne presiede la commissione di esame, è definita **attività monodisciplinare**. Essa deve essere svolta totalmente o in modo preponderante dalla/dal docente responsabile e, per l'eventuale parte restante, da una/o o più docenti interni, oppure da qualificato personale esterno. L'attività singola si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

20.4 Un **corso integrato** rappresenta un'attività formativa che, pur prevedendo un unico esame e un unico voto, è composta da più moduli distinti. I moduli possono essere di SSD differenti e possono appartenere ad ambiti o a tipologie diversi. I vari moduli possono essere affidati ad un solo docente o a più docenti, uno dei quali è designato Coordinatore del corso integrato e che di norma presiede la commissione di esame. Il corso integrato si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

20.5 Salvo diverso accordo tra le/i docenti interessati, il Coordinatore del corso integrato è individuato tra i docenti interni all'Ateneo. La designazione avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- maggiore qualifica accademica;
- maggiore numero di CFU attribuiti nell'ambito del corso integrato;
- maggiore anzianità di servizio.

20.6 Per ciascun/a docente dell'attività singola o del corso integrato, devono essere indicati: il tipo di attività svolta, le ore di didattica frontale, il settore scientifico disciplinare e il numero intero di crediti assegnati alla relativa parte di attività o modulo.

21. Didattica integrativa

21.1 Per didattica integrativa si intendono le attività didattiche previste nell'ambito di una o più attività formative cui non corrispondono crediti formativi universitari (esempio: esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento delle attività didattiche tenute da altra/o docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).

21.2 La didattica integrativa non viene inserita nelle banche dati dell'Ateneo per la didattica.

22. Numero di esami e tipo di valutazione

22.1 La normativa vigente prevede un limite al numero delle prove di esame nei corsi di studio: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii. (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

22.2 Possono superare tali limiti i corsi di studio soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

22.3 Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e a scelta libera dello studente, devono prevedere una prova di esame il cui esito è espresso in trentesimi.

23. Numero minimo di CFU

- 23.1 I vincoli previsti dal [D.M. 1154/2021](#) relativamente al numero minimo di CFU degli insegnamenti e delle altre attività formative devono considerarsi superati in base alle disposizioni di cui al [D.M. 96/2023](#) (introduzione dell'art. 12 c. 2-bis al [D.M. 270/2004](#) e ss.mm.ii.).
- 23.2 Nelle more di ulteriori indicazioni specifiche al riguardo, e tenendo conto che continuano a valere i vincoli relativi al numero massimo di esami di cui al precedente punto, le strutture didattiche sono sollecitate ad un'attenta valutazione degli obiettivi formativi specifici delle attività didattiche e, a partire dall'offerta programmata per la coorte 2025/26, all'adozione, ove necessario e/o opportuno, della flessibilità introdotta dalla nuova normativa considerando l'equilibrio complessivo nella distribuzione dei CFU tra i diversi insegnamenti. Detta modifica non si applica alle coorti precedenti.

24. Attività formative erogate a distanza (modalità online o blended).

- 24.1 La didattica a distanza nei corsi di studio convenzionali e delle altre tipologie richiamate nella precedente parte del documento, è considerata un'attività didattica frontale.
- 24.2 I Consigli dei corsi di studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in modalità online entro le percentuali previste dalla normativa vigente ([D.M. 1835/2024](#)) calcolate rispetto al complesso delle attività formative che compongono ciascuno dei possibili percorsi formativi offerti dal corso di studio alle/agli studenti; specifiche [Linee guida di Ateneo](#) per forniscono indicazioni relative all'erogazione di didattica online nei corsi di studio convenzionali
- 24.3 Non possono essere erogate in modalità blended o online le attività formative per cui siano previste ore delle seguenti tipologie: Laboratorio", "Tirocinio", "Stage", "Prova finale".
- 24.4 Le attività mutate "ereditano" la modalità di erogazione dell'insegnamento "padre". Nella fase di programmazione dell'offerta formativa dovrà essere prestata particolare attenzione a che, nei corsi di studio convenzionali, non venga superato il limite di un terzo riservato alle attività erogabili on line.
- 24.5 La modalità di erogazione della didattica, in presenza/blended/online approvata in sede di programmazione didattica dagli organi competenti, deve essere esplicitata nei sistemi informativi e nel syllabus di ciascuna attività implicata.
- 24.6 Nel caso di modalità di erogazione blended di un insegnamento, andranno esplicitati il numero di ore dedicate alla formazione online e le metodologie utilizzate.
- 24.7 I Consigli di corso di studio possono definire proprie regole interne specifiche per le eventuali attività online anche tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze delle/degli studenti frequentanti, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze.

25. Attività formative in lingua diversa dall'italiano

- 25.1 In fase di programmazione didattica, i Consigli di corsi di studio dovranno definire le attività da erogare in lingua diversa dall'italiano, nonché promuovere la creazione di percorsi di studi in collaborazione con Atenei stranieri. Per tali attività, le lezioni, il materiale di studio e gli esami sono sempre erogati e svolti in lingua straniera.
- 25.2 Il requisito di adeguata conoscenza della lingua andrà verificato per tutte/i docenti cui assegnare un incarico di insegnamento in corsi di studio/curricula erogato in lingua straniera. La verifica del requisito in parola sarà da effettuarsi in osservanza delle apposite [Linee Guida](#) approvate dal Senato Accademico nella seduta del 27.05.2025.
- 25.3 Per i corsi di laurea magistrali, è sollecitata l'attivazione di almeno due insegnamenti in lingua inglese o in altra lingua straniera.

26. Attività formative disponibili per gli studenti in scambio per mobilità

- 26.1 In linea con le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo, è richiesto alle Strutture didattiche di dare la più ampia possibilità di accesso alle attività formative erogate dall'Ateneo agli studenti in scambio tramite diversi programmi di mobilità (es Erasmus+, Accordi Bilaterali, Ingenium European University Alliance etcc), a meno che non sussistano particolarissime esigenze che richiedano una limitazione degli accessi.

27. Mutuazioni

- 27.1 Contestualmente alla definizione della didattica programmata, i Consigli di corsi di studio dovranno verificare con cadenza annuale le mutuazioni precedentemente attivate valutando la loro eventuale disattivazione.
- 27.2 In particolare:
- le mutuazioni di attività formative attivate presso altri Dipartimenti dovranno essere richieste ed approvate dal Dipartimento competente entro tempi congrui;
 - le attività formative mutate dovranno rispettare lingua, modalità, periodo di erogazione, CFU e programma (ovvero una parte dei CFU e del programma)-dell'insegnamento "padre";
 - ove la denominazione e/o il SSD dell'insegnamento mutuato differiscano da quelli dell'insegnamento "padre", andrà in ogni caso garantita la coerenza dei contenuti;
 - di norma, non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Eventuali eccezioni, ad es. per criticità temporanee nell'organizzazione di insegnamenti distinti o nell'individuazione dei docenti che ne assumano l'incarico didattico, sono possibili previa richiesta motivata della/del Presidente del corso di studio al Delegato alla didattica;
 - non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti con denominazioni palesemente incongrue o contraddittorie.

28. Modifiche della programmazione didattica

- 28.1 La programmazione didattica per ciascuna coorte è definita secondo le tempistiche riportate nel Calendario delle attività fornito dal SPCD.
- 28.2 Dopo la chiusura della banca dati ministeriale schede SUA-CdS, l'Offerta didattica programmata della coorte potrà essere modificata (a livello di singole attività formative) solo a fronte di motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Non è ammessa l'introduzione di nuovi SSD aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti per la coorte. La disattivazione sarà possibile solo per attività formative non obbligatorie o offerte in alternativa.

29. Syllabus

- 29.1 La/il docente è tenuto, prima dell'inizio dell'attività didattica e comunque entro le date indicate dalle strutture didattiche, ad inserire all'interno dei sistemi informativi di Ateneo i contenuti del syllabus, secondo il formato standard definito dall'Ateneo sulla base delle [linee guida](#) fornite dal PQA.
- 29.2 La/il Presidente del corso di studio ed il GAQ hanno la responsabilità di verificare che il syllabus di ciascun insegnamento:
- sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e dello specifico insegnamento;
- non presenti sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di studi;
- preveda un carico didattico per gli studenti adeguato al numero di CFU dell'insegnamento;
 - specifichi, nel caso di insegnamento erogato in modalità blended o a distanza, le modalità di erogazione della didattica e le metodologie innovative utilizzate;
 - abbia recepito le eventuali richieste di miglioramento proposte dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 29.3 I sillabi delle/dei docenti a contratto dovranno essere definitivi tempestivamente, possibilmente entro luglio per gli insegnamenti del I semestre ed entro settembre per quelli del II semestre.

30. Prova finale nei corsi di laurea triennale

- 30.1 Per i corsi di laurea triennale (L), ai sensi dell'art. 11, comma 5, del [D.M. 270/2004](#), il conseguimento del titolo è subordinato alla presentazione di un elaborato finale, le cui caratteristiche e modalità di redazione sono definite dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del Regolamento di Ateneo per gli esami finali di laurea.
- 30.2 La valutazione dell'elaborato è formulata dal docente relatore, che propone il punteggio alla Commissione di laurea. La Commissione, sulla base della proposta ricevuta e degli altri elementi curriculari dello studente, procede alla proclamazione del laureato.



Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara

Delegato alla Didattica

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 36

PARTE QUARTA

SOSTENIBILITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI

31. Numero minimo di studenti per corso di studio

31.1 Alla chiusura delle iscrizioni, si procederà alla verifica del numero di iscritte/i al primo anno per ciascun Corso di Studio, prendendo in considerazione il dato più favorevole tra quelli registrati nei due anni accademici più recenti. Qualora tale numero risulti inferiore a:

- **30 per i corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico**
- **15 per i corsi di laurea magistrale,**

il Delegato del Rettore alla Didattica e il Presidio della Qualità di Ateneo attiveranno un'attenta procedura di monitoraggio, riferendo gli esiti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni, ivi inclusa l'eventuale disattivazione del Corso interessato.

31.2 Tali regole non si applicano:

- ai corsi di studio a programmazione nazionale per i quali sia stato assegnato dal MUR un numero inferiore di posti;
- ai corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo per i quali il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni;
- ai corsi di studio di nuova istituzione durante il primo ciclo di attivazione
- ai corsi di laurea professionalizzanti
- ai Corsi di Studio internazionali, per i quali la numerosità minima può essere oggetto di valutazione specifica da parte degli Organi di Governo, tenuto conto del valore strategico, delle caratteristiche di erogazione (lingua, titolo congiunto/doppio) e degli eventuali vincoli stabiliti da accordi internazionali.

32. Numero minimo di studenti per curriculum

32.1 Alla chiusura delle iscrizioni, si procederà alla verifica del numero di studentesse e studenti iscritti a ciascun curriculum.

32.2 Qualora per due anni accademici consecutivi risultino iscritti meno di 5 studenti, il Presidente del Corso di Studio è tenuto a segnalare tempestivamente la criticità, attivando le necessarie valutazioni e proponendo, ove opportuno, la disattivazione del curriculum stesso.

32.3 La segnalazione deve essere trasmessa al Direttore di Dipartimento, al Presidente della Scuola (ove istituita), nonché al Delegato del Rettore alla Didattica e al Presidio della Qualità di Ateneo, i quali procederanno a un attento monitoraggio riferendone al Senato Accademico e al Consiglio di

amministrazione per l'assunzione delle opportune determinazioni in merito all'eventuale disattivazione del curriculum interessato, a partire dall'anno successivo.

32.4 Fanno eccezione i corsi di studio internazionali, nei quali possono essere mantenuti curricula con numeri inferiori, purché previsti da accordi con Atenei stranieri formalmente approvati.

33. Numero minimo di studenti per le attività a scelta (TAF D)

33.1 Ogni anno il Corso di Studio effettua una verifica delle attività a scelta (TAF D), tenendo conto del numero di studentesse e studenti che le hanno inserite nel piano di studi.

33.2 Qualora per due anni accademici consecutivi una TAF D registri meno di 5 inserimenti annui, il Presidente del Corso di Studio è tenuto a segnalare tempestivamente la criticità al Direttore di Dipartimento e, ove istituita, al Presidente della Scuola, attivando le necessarie valutazioni e proponendo, ove opportuno, la disattivazione dell'insegnamento interessato.

33.3 In assenza di una proposta di disattivazione da parte del Corso di Studio, il Delegato del Rettore alla Didattica e il Presidio della Qualità di Ateneo potranno sollecitare formalmente i soggetti competenti affinché procedano alla valutazione della sostenibilità dell'attività formativa, nel quadro delle politiche di razionalizzazione e coerenza dell'offerta.

34. Programmazione degli accessi

34.1 Tenuto conto delle disposizioni di cui al [D.M. 418/2025](#), i corsi di studio ad accesso programmato sono individuati secondo quanto previsto dalla [legge 264/1999](#) e ss.mm.ii.

34.2 La definizione annuale del numero di posti programmati a livello nazionale e locale dovrà tenere conto dei dati storici delle/degli iscritte/i e della tendenza delle immatricolazioni e delle [linee guida ANVUR](#).

34.3 Nel rispetto dei vincoli suddetti, è richiesto ai corsi di studio ad accesso programmato locale di effettuare annualmente un'attenta valutazione delle motivazioni e della permanenza delle criticità che hanno condotto a tale programmazione al fine di ampliare al massimo la possibilità di accesso delle/degli studenti con un aumento dei posti previsti ovvero l'adozione dell'accesso libero.

34.4 I corsi di studio ad accesso programmato valuteranno annualmente il contingente riservato alle/agli studenti stranieri/internazionali non comunitari residenti all'estero, tenendo conto della propria capacità ricettiva per tale categoria di studenti al fine di aumentarne al massimo consentito le possibilità di accesso.

34.5 I corsi di studio erogati in lingua italiana hanno facoltà di proporre il numero di posti riservati a studentesse e studenti di cittadinanza cinese nell'ambito del programma "Marco Polo".

34.6 La programmazione degli accessi, compresa la definizione del contingente riservato alle/agli studenti internazionali residenti all'estero, viene approvata annualmente dagli Organi di Ateneo entro le scadenze definite nel Calendario delle attività e viene pubblicata nel Prospetto dell'offerta formativa.

LINK UTILI

[SITO WEB SULL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’](#)

NORMATIVA NAZIONALE

[D.M. 270/04 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei](#)

[D.M. 386/07 Le linee guida e i requisiti minimi per i corsi di laurea magistrale](#)

[D.M. 133/21 La flessibilità dei corsi di studio universitari](#)

[D.M. 289/21 Programmazione universitaria linee guida](#)

[D.M. 1154/21 Il sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditemento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari](#)

[D.M. 96/23 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei](#)

[D.M. 773/24 Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario](#)

[D.D. 2711/21 Indicazioni operative per l'accREDITamento dei Corsi di Studio](#)

[Legge 264/99 Norme in materia di accessi ai corsi universitari](#)

[LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO PERIODICO](#)

[LINEE GUIDA ANVUR ACCREDITAMENTO INIZIALE](#)

[LINEE GUIDA CUN](#)

[CRUI LABORATORIO PERMANENTE SULLA DIDATTICA](#)

NORMATIVA SPECIFICA SULLE CLASSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

[D.M. 122/ 2009 classi laurea magistrale sanitarie e allegato](#)

[D.M. 249/2010 Formazione iniziale insegnanti](#)

[D.M. 28 dicembre 2010 Beni Culturali](#)

[D.M. 28 novembre 2017 L./Gastr- LM/Gastr](#)

[D.M. 31/2018 LM/Scienze giuridiche](#)

Angela Di Baldassarre

Linee Guida **Offerta Formativa e Programmazione della Didattica**

Pagina 39

[D.M. 6/2019 Requisiti Accreditamento CdS](#)

[D.M. 446/2020 Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale](#)

[D.M. 146/2021 Nuove classi di L e LM in Scienze dei materiali e LM in Data Science e allegato](#)

[D.M. 147/2021 Modifica classe LM-53 e allegato](#)

[D.M. 1648/2023 Riforma delle classi di laurea](#)

[D.M. 1649/2023 Riforma delle classi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico](#)

[D.I. 19 febbraio 2009 classi laurea sanitarie e allegato](#)

[D.I. 2 marzo 2011 Restauratore in beni culturali](#)

[D.I. 30 settembre 2015 Scienze della difesa e sicurezza](#)

[D.I. 31 gennaio 2018 L/SNT2 – LM/SNT2](#)

[D.I. 567/2022 “Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”](#)

[D.I. 569/2022 Classe LM-42 – Medicina veterinaria](#)

[D.I. 570/2022 Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale](#)

[D.I. 651/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-13](#)

[D.I. 652/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-42](#)

[D.I. 653/2022 Laurea magistrale c.u. abilitante LM-46](#)

[D.I. 654/2022 Laurea magistrale abilitante LM-51 \(e adeguamento ordinamento L-24\)](#)

[D.I. 682/2023 Laurea professionalizzante abilitante L-P01](#)

[D.I. 683/2023 Laurea professionalizzante abilitante L-P02](#)

[Nota MIUR 28 maggio 2018](#)

[Legge 27/2020 art. 102 Laurea magistrale a c.u. LM-41 abilitante](#)

[Legge 163/ 2021 Titoli universitari abilitanti](#)

[Legge 240/2010 Legge Gelmini](#)